



SENATO DELLA REPUBBLICA

**I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
VIII COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI**

**AUDIZIONE INFORMALE
ROMA, 7 gennaio 2019**

**MEMORIA
UDIR**

AS 989

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.



Elenco delle proposte di modifica agli articoli 10 e 11 del Decreto – Legge 14 dicembre 2018, n. 135

PARTE PRIMA. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

- I. Semplificazione reclutamento dirigenti, con corso sanatoria ricorrenti 2011.
- II. Correzione articolo 10 semplificazione concorso dirigenti su anno di formazione e tirocinio.

PARTE SECONDA. SEMPLIFICAZIONE CONTABILITA' D'ISTITUTO

- III. Semplificazione gestione fondi residui.
- IV. Semplificazione produzione documentale nella rendicontazione attività svolte.

PARTE TERZA. SEMPLIFICAZIONE VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

- V. Semplificazione valutazione Dirigenti Scolastici.

PARTE QUARTA. SEMPLIFICAZIONE NORME SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

- VI. Semplificazione potere inibitorio e d'interdizione e impegni economici.
- VII. Semplificazione individuazione del datore di lavoro, potere inibitorio e d'interdizione, obblighi del proprietario dell'immobile e del dirigente scolastico, impegni economici, lavori in appalto, sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico e per il dirigente scolastico.

PARTE QUINTA. SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI

- VIII. Salario accessorio e versamento nel FUN della RIA dei presidi in quiescenza dal 31 agosto 2012.
- IX. Salario accessorio e versamento nel FUN della RIA dei presidi in quiescenza dal 31 agosto 2012.



Emendamenti UDIR

Parte prima.

SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

Al comma 2 dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a dirigente scolastico 2011]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di dirigente scolastico per sanare il contenzioso in corso giunto alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 e delle successive assunzioni disposte. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite dal fondo della Buona scuola.

II

Alla fine del comma 1 dell'articolo 10, aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Motivazione [correzione della norma di semplificazione delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici]: la norma intende abrogare l'anno di tirocinio e di formazione previsto dalla legge di stabilità 2016 che modifica proprio l'articolo 29 del Decreto legislativo 165/01 di cui si chiede l'applicazione, senza maggiori oneri e confermando i risparmi previsti nel comma successivo.



**Parte seconda.
SEMPLIFICAZIONE CONTABILITA' D'ISTITUTO**

III

Al comma 2, articolo 10, aggiungere il seguente:

Le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie, così da assicurare l'utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo "La Buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall'articolo 1, comma 793 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

MOTIVAZIONE [Semplificazione dell'utilizzo delle risorse residue e non assegnate negli anni scolastici precedenti]: alla luce delle improrogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, la norma semplifica le procedure di utilizzo delle risorse del Fondo per "La Buona Scuola" e delle altre eventuali risorse finanziarie non distribuite senza aggravio di spese per la finanza pubblica.

IV

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei Fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi.

MOTIVAZIONE [semplificazione della rendicontazione dell'utilizzo dei PON]: la norma semplifica l'attività di rendicontazione e il lavoro delle segreterie scolastiche ad oggi con organici amministrativi, evitando duplicazioni nel rispetto del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE senza maggiori oneri per la finanza pubblica.



Parte terza.
SEMPLIFICAZIONE VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

V

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

A partire dall'a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell'Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici]: la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del dirigente scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell'istruzione e della ricerca il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002 a seguito dell'approvazione del CCNQ del 13 LUGLIO 2016. Dall'applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN.



Parte quarta.
SEMPLIFICAZIONE NORME SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

VI

All'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1. *Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.*
2. *Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P. cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129.*

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle norme sul potere inibitorio e sulle spese straordinarie per la sicurezza degli edifici scolastici]: la norma intende semplificare le procedure atte a inibire o interdire per la sicurezza degli alunni e dei lavoratori parti o interi edifici scolastici non a norma e autorizza il dirigente scolastico a creare un apposito capitolo di spesa e a utilizzare tutte le risorse a disposizione del fondo d'istituto per interventi urgenti alla luce di quanto parzialmente disposto dal nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

VII

All'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il TITOLO XIII-bis (Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative), coi seguenti articoli:

Art. 303-bis

(Individuazione del datore di lavoro)

Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale Datore di Lavoro il Proprietario dell'immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del presente Decreto nonché dell'art. 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 303-ter

(Potere inibitorio e d'interdizione)



1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto.

2. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

Art. 303-quater

(Obblighi del proprietario dell'immobile)

1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il Proprietario dell'immobile mediante l'Ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.

2. Nell'ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell'ASP - sezione Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro, dell'Ispettorato provinciale del Lavoro, dell'Ufficio Ispettivo Tecnico dell'Ambito territoriale.

3. Il Proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 per tutti i plessi di pertinenza.

4. Il Proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del Piano di Evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.

5 I predetti adempimenti devono essere trasmessi al Dirigente Scolastico

Art. 303-quinquies

(Obblighi del dirigente scolastico)

1. Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di propria competenza, al Proprietario dell'immobile e al Prefetto.

2. Il Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 275/99, e come riportato all'art. 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la Rete di scopo ai sensi dell'art. 37 del presente Decreto.

4. Il Dirigente Scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.

Art. 303-sexies

(Impegni economici)

1. Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P.

2. Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa.

3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'Istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica Contrattazione d'Istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge 107/15.



4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'Istituto e del numero di plessi.

*Art. 303-septies
(Lavori in appalto)*

1. Per i lavori assegnati in appalto dal Proprietario dell'immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)
2. Il professionista individuato ha l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi Piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

*Art. 303 octies
(Sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico)*

1. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 € a 15.000 € per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 303 quater del presente Decreto.
2. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 € a 15.000 € per non avere adempiuto agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 303 ter del presente decreto.
3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500,00 € a 5.000,00 € per il mancato disposto di cui all'art. 303 septies del presente decreto.
4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500,00 € a 7.500,00 € per il mancato disposto di cui all'art. 303 septies del presente Decreto.

*Art. 303-novies
(Sanzioni per il dirigente scolastico)*

1. Il Dirigente Scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa pari ad € 5.000,00 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'art. 303 quinquies del presente decreto.
2. Il Dirigente Scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di € 2.500,00 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'art. 303 sexies del presente decreto.

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle norme sulla responsabilità sulla sicurezza degli edifici scolastici]: alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, la norma disciplina semplificando gli spazi di intervento, le sanzioni e le responsabilità in capo ai proprietari degli immobili e ai dirigenti scolastici in maniera da attivare con tempestività tutte le misure idonee alla prevenzione, alla manutenzione e alla sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.



Parte quinta.
SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI

VIII

All'articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera c)

c) *alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.*

MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2012]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla *retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale*. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziata dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

IX

All'articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera c)

c) *alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.*

MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla *retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018*. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziata dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.